



SI VOTERÀ ENTRO APRILE 2018

AL VIA IL RINNOVO DELLE RSU

Il 4 dicembre scorso le confederazioni sindacali e l'Aran hanno finalmente sottoscritto il protocollo per la convocazione delle elezioni per il rinnovo delle Rsu nei settori pubblici.

La data non è ancora stata decisa, perché dipenderà da quella delle prossime elezioni politiche. In ogni caso l'accordo è che esse si svolgano entro il 20 aprile prossimo.

Nella premessa del protocollo si legge:

«L'elezione delle Rsu costituisce la massima espressione democratica della volontà dei lavoratori e, pertanto, le parti ritengono indispensabile procedere al rinnovo delle stesse nel più breve tempo possibile.

I lavoratori, mediante l'elezione diretta dei propri rappresentanti nella sede di posto di lavoro, contribuiscono a conferire rappresentatività alla sigla sindacale prescelta.

Infatti, agli esiti delle elezioni Rsu è ancorato l'accertamento

della rappresentatività sindacale attraverso il quale vengono individuate le Organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali per i singoli periodi contrattuali».

Il protocollo precisa che le Rsu attuali termineranno il proprio mandato nel 2018 ed è esclusa una proroga.

Hanno sottoscritto il protocollo: Cgil, Cisl, Uil, Cgs, Cisl, Conf-sal, Cse, Usae, Usb.

Lo stesso giorno è stato sottoscritto il nuovo Contratto quadro che definisce le modalità di distacchi, permessi, aspettative e prerogative sindacali nei settori pubblici.

L'accordo, che trovate pubblicato integralmente in queste pagine modifica il CCNQ del 7 agosto 1998 e contiene alcune novità importanti. Ne segnaliamo alcune.

- L'elevazione, al 75% del numero complessivo, della possibilità di frazionamento dei distacchi per periodi non inferiori a 3 mesi (era del 50%). I distacchi

frazionati possono proseguire con permessi cumulati per l'espletamento del mandato.

- In caso di distacco sindacale vi può essere una prestazione ridotta. Quella minima è quella prevista dai CCNL, quella massima è del 75%. È stata elevata al 10% (prima era del 5%) la possibilità per Università ed Enti di Ricerca di cumulare questi distacchi con aspettative part-time non retribuite.

- La possibilità di fruire di aspettative non retribuite passa dal 25% al 50% del totale.

- La Confederazione può trasformare i distacchi sindacali in permessi per mandato e/o per la partecipazione agli organi nella misura massima del 15% del totale assegnato complessivamente all'organizzazione.

- Il distacco part time per i docenti della scuola potrà essere fruito, oltre che con articolazione oraria ridotta in tutti i giorni lavorativi (part time orizzontale), anche con eventuali differenti

modalità definite dall'OM n 446 del '97 (dunque anche part time verticale).

- Il trattamento economico dei distacchi sindacali sarà definito nel nuovo contratto nazionale di comparto. Nel frattempo rimangono in vigore gli istituti attuali.

- È stata introdotta la possibilità di recupero di tutti i distacchi e permessi sottratti a seguito di pronunciamenti giurisdizionali risoltisi negativamente per i ricorrenti. Solo per quelli "fruiti" il recupero sarà pro quota.

- È prevista un'ulteriore flessibilità dando la possibilità - tramite il federale - di cumulare a livello nazionale ulteriori 2 minuti dei permessi di "posto di lavoro" per tutti i comparti, a eccezione, per quanto riguarda il comparto "Istruzione e ricerca" dei settori Scuola e Afam. Per la Scuola la possibilità di cumulo è di 1 minuto. Tali cumuli possono essere utilizzati sempre nei settori università e ricerca.

RSU: LA FAI TU. CANDIDATI CON NOI!



SU LE
TESTE!

RSU '18



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SU DISTACCHI,

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui all'art. 2, comma 2 DLGS 165/2001 e s.m.i. in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza.

2. Il presente contratto si applica, inoltre, al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero assunto con contratto regolato dalla legge locale esclusivamente per i fini di cui all'art. 28, comma 4 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*).

3. Il Titolo III del presente contratto si riferisce ai soli dipendenti del comparto, mentre il Titolo IV si applica al personale delle aree della dirigenza.

4. Nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore e alle libertà e attività sindacali, per gli istituti non disciplinati dal presente contratto o dai contratti collettivi nazionali di comparto o di area, si applicano le norme previste dalla legge 300/1970.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:

a) "DLGS 165/2001": si intende il decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 e s.m.i.;

b) "DM 23/2/2009": si intende il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del DLGS 165/2001, ai sensi dell'articolo 46-bis del DL 112/2008, convertito dalla legge 6/8/2008, n. 133;

c) "D.L. 90/2014": si intende il DL 24/6/2014, n. 90, convertito con la Legge 11/8/2014, n. 114;

d) "ACQ 7/8/1998": si intende l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale

dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7/8/1998, e s.m.i.;

e) "comparti": si intendono i "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego";

f) "CCNQ 13/7/2016": si intende il contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018, stipulato il 13/7/2016;

g) "aree": si intendono "le autonome aree di contrattazione della dirigenza"

h) "comparti e aree": si intendono i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome aree di contrattazione della dirigenza;

i) "organizzazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43, comma 1, del DLGS 165/2001;

j) "confederazioni rappresentative": si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell'art. 43, comma 4, del DLGS 165/2001;

k) "associazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del DLGS 165/2001;

l) "amministrazione" o "ente": indica genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate;

m) "RSU": si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui all'art. 42 del DLGS n. 165/2001, disciplinate, per il personale del comparto, dall'ACQ 7/8/1998;

n) con il termine "dirigenti" si intendono tutti i dipendenti ricompresi nelle Aree dirigenziali;

o) "istituzioni scolastiche educative e di alta formazione" si intendono:

I. le "istituzioni scolastiche ed educative" che sono: le scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;

II. le "istituzioni di alta formazione", che sono: le accademie di

belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche-ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.

Art. 3 - Dirigenti sindacali

1. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del DLGS 165/2001 sono dirigenti sindacali:

a) i componenti delle RSU;

b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;

c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7/8/1998;

d) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'ACQ 7/8/1998;

e) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;

f) i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43 comma 2 del DLGS 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa;

g) i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa.

2. Le organizzazioni sindacali rappresentative comunicano tempestivamente all'amministrazione, per iscritto, i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al comma 1, che siano dipendenti dell'amministrazione stessa. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE PREROGATIVE SINDACALI

Capo I - Attività sindacale

Art. 4 - Diritto di assemblea

1. I dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con

l'amministrazione per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le norme di miglior favore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto o di area.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 3 (*Dirigenti sindacali*), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU unitariamente intesa.

3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto all'ufficio del personale almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.

5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

6. Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o area.

Art. 5 - Diritto di affissione

1. I soggetti di cui all'art. 3 (*Dirigenti sindacali*), comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.

ASPETTATIVE, PERMESSI E ALTRE PREROGATIVE SINDACALI

Art. 6 - Locali

1. Ciascuna amministrazione con almeno 200 dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 3 (*Dirigenti sindacali*), comma 1, lettere da a) ad e), l'uso continuativo di un idoneo locale comune – organizzato con modalità concordate con i medesimi – per consentire l'esercizio delle loro attività.

2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a 200 dipendenti i soggetti di cui all'art. 3 (*Dirigenti sindacali*), comma 1, lettere da a) ad e), hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall'amministrazione nell'ambito della struttura.

Capo II - Distacchi, permessi e aspettative sindacali

Art. 7 - Distacchi sindacali

1. I dipendenti e i dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1 (*Campo di applicazione*), in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, nelle amministrazioni ricomprese nei comparti e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto – nei limiti numerici previsti dagli artt. 27 (*Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione*) e 32 (*Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali*) – a essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 19 (*Trattamento economico*) per tutto il periodo di durata del mandato sindacale.

2. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto – in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.

3. In tutti i casi di cessazione del distacco, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l'associazione sindaca-

le durante il periodo del mandato sindacale.

Art. 8 - Flessibilità in tema di distacchi sindacali

1. I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati e comunque in misura non inferiore a uno. L'arco temporale minimo di frazionamento è pari a tre mesi.

2. I distacchi frazionati di cui al comma 1 possono proseguire mediante l'utilizzo, in forma cumulata, di permessi per l'espletamento del mandato.

3. Entro il medesimo limite complessivo di cui al comma 1, i distacchi attivati in favore di dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione lavorativa ridotta. In tal caso la prestazione lavorativa minima è quella prevista per il part-time dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre la prestazione lavorativa massima è pari al 75% di quella prevista per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

4. La prestazione lavorativa, nei casi di cui al comma 3, deve essere definita previo accordo tra l'amministrazione e il dipendente e può articolarsi:

a) in tutti i giorni lavorativi, in misura ridotta;

b) in alcuni giorni della settimana, del mese o di predeterminati periodi dell'anno, in modo da rispettare la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta calcolata come media nell'arco temporale preso in considerazione.

5. Il trattamento economico del lavoratore in distacco sindacale part-time ai sensi del comma 3 è quello previsto all'art. 19, comma 3 (*Trattamento economico*). Per il diritto alle ferie e per lo svolgimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta) si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part-time

– orizzontale o verticale – secondo le tipologie del comma 4. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time, e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.

6. Al personale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dal comma 5 prendendo quale riferimento contrattuale il CCNL del comparto di contrattazione corrispondente all'area dirigenziale cui lo stesso appartiene.

7. Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non è consentito usufruire dei permessi per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 (*Permessi sindacali per l'espletamento del mandato*), fatta salva la possibilità, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell'arco dello stesso mese.

8. Con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, i distacchi sindacali con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 possono essere cumulati con l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 15 (*Aspettative e permessi sindacali non retribuiti*), nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale.

9. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 3, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.

Art. 9 - Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente massimo dei distacchi sindacali fruibili dai dipendenti e dai dirigenti pubblici in tutti i comparti e le aree di contrattazione è quantificato agli artt. 27 (*Ripartizione dei distacchi nei comparti di contrattazione*) e 32 (*Ripartizione dei distacchi nelle aree dirigenziali*) del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (*Dis-*

tacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

2. I CCNL di comparto e area potranno prevedere, nell'ambito dei relativi finanziamenti, un incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti al comparto o all'area.

3. All'interno di ciascun comparto d'area, ogni contingente è attribuito:

- per il 90% alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;

- per il restante 10% alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, DLgs n. 165/2001, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni. Ai sensi dell'art. 43, comma 13 del DLgs 165/2001 per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7/8/1998.

4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali – fatte salve le garanzie di cui al comma 3 – viene effettuata in relazione al grado di rappresentatività accertata dall'ARAN, nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti e aree.

5. Le associazioni sindacali rappresentative sono titolari, in via esclusiva, dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto.

Art. 10 - Permessi sindacali per l'espletamento del mandato

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3 (*Dirigenti sindacali*), comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo a usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato.

2. I permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazio-

ni sindacali rappresentative e la RSU, secondo quanto stabilito dagli artt. 28 (*Ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*) e 33 (*Ripartizione permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali*).

3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino a un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle organizzazioni sindacali rappresentative.

4. I dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali di cui all'art. 3 (*Dirigenti sindacali*), comma 1, lettere da b), ad e) utilizzano i permessi assegnati alle organizzazioni sindacali rappresentative.

5. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.

6. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale dai dirigenti sindacali dei comparti Istruzione e ricerca e Funzioni centrali e delle relative aree dirigenziali operanti all'estero.

7. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.

8. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono – normalmente – al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile

sarà comunque garantito – attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi – l'espletamento del mandato sindacale, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.

9. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all'art. 3 (*Dirigenti sindacali*), comma 1, lettere da b) ad e), possono essere utilizzati in forma cumulata. Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale ai sensi dell'art. 8 (*Flessibilità in tema di distacchi sindacali*), il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 (*Distacchi sindacali*) e si applica la procedura prevista, per la richiesta dei distacchi, dall'art. 21 (*Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali*).

10. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi – anche frazionati – non superiori a dodici giorni a trimestre.

Art. 11 - Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato

1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

3. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione

deve detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*) e 33 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali*).

Art. 12 - Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure

1. I permessi sindacali per l'espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima definita agli artt. 28 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*) e 33 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali*).

2. Entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo sulla ripartizione delle prerogative le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscono ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all'ARAN, a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, la percentuale di permessi che, ai sensi dell'art. 28 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*), commi 6, 7 e 8 e dell'art. 33 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali*), commi 6 e 7, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

3. L'ARAN pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute, al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui all'art.

11, comma 3 (*Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato*).

4. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'ARAN tenendo conto:

- della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 2;

- dell'accertamento della rappresentatività relativo al triennio contrattuale di riferimento;

- del numero dei dipendenti risultanti dal Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento per la rilevazione delle deleghe sindacali. Il numero di tali dipendenti verrà pubblicato, per gli aspetti inerenti la presente procedura, anche nel sito istituzionale dell'ARAN, a seguito della firma della ipotesi di accordo.

5. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 4, si continua a tener conto anche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative con rapporto di lavoro a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.

6. L'ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti e, per gli adempimenti di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – la quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi.

7. Ai distacchi ottenuti per cumulo di permessi si applica la normativa relativa ai distacchi sindacali.

Art. 13 - Permessi per riunioni di organismi direttivi statutarie

1. Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri per consentire ai dirigenti sindacali indicati all'art. 3 (*Dirigenti sindacali*), comma 1, lettere e), f) e g), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarie nazionali, regionali, provinciali e territoriali.

2. Le associazioni sindacali rappresentative comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo ai permessi.

3. I permessi di cui al presente

articolo sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Agli stessi si applica l'art. 10 (*Permessi sindacali per l'espletamento del mandato*), comma 7.

4. I permessi di cui al presente articolo non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti al comma 1, specificatamente indicate.

Art. 14 - Criteri di ripartizione dei permessi per riunioni di organismi direttivi statuari

1. Il contingente delle ore di permesso di cui all'art. 13 (*Permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari*) è costituito da n. 218.378 ore all'anno. Di queste:

- n. 20.208 ore è suddiviso in parti uguali tra le confederazioni rappresentative nei comparti e/o nelle aree dirigenziali;

- le restanti n. 198.170 ore sono distribuite tra i comparti e le aree e, successivamente attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 2.

2. Il contingente di ciascun comparto o area è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative in quota proporzionale alla loro rappresentatività e tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative, come indicato agli artt. 29 (*Ripartizione dei permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statuari nei comparti di contrattazione*) e 34 (*ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari nelle aree dirigenziali*).

3. Ciascuna associazione sindacale non può superare il contingente delle ore alla stessa assegnate.

Art. 15 - Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

1. I dirigenti sindacali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che ricoprono cariche in organismi direttivi statuari delle proprie associazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.

2. Le aspettative non retribuite di cui al comma 1 possono essere

fruite in modo frazionato o con prestazione lavorativa ridotta, con le modalità previste dall'art. 8, (*Flessibilità in tema di distacchi sindacali*), nel limite massimo del 50% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale e comunque in misura non inferiore a uno.

3. In tutti i casi di cessazione dell'aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l'associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.

4. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 3 comma 1 (*Dirigenti sindacali*) lettere da a) ad f) hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.

5. I dirigenti di cui al comma 4 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Art. 16 - Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali

1. Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati al singolo comparto e alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola associazione sindacale rappresentativa può modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa

area dirigenziale - le quote di distacchi alla stessa assegnati. Tale possibilità riguarda anche le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative alla stessa aderenti purché la compensazione avvenga:

- nello stesso comparto o area;
- tra comparto e relativa area dirigenziale.

2. I distacchi assegnati alle confederazioni, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative possono utilizzare i permessi sindacali per le riunioni degli organismi direttivi statuari di cui all'art. 13 (*Permessi per le riunioni degli organismi statuari*) in forma compensativa fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.

4. Le confederazioni rappresentative possono far utilizzare i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statuari di cui all'art. 13 (*Permessi per le riunioni degli organismi statuari*) alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti e aree ove queste non siano rappresentative.

5. Le confederazioni rappresentative possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti e le aree.

6. Le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2, del DLGS 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione possono trasformare uno o più distacchi ottenuti da cumulo di permessi sindacali, nel limite massimo del 15% del totale di tali distacchi alle stesse assegnati e comunque in misura non inferiore a uno, in permessi sindacali per l'espletamento del mandato o per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statuari. Tali permessi, assegnati alle confederazioni, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei pro-

pri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse, ivi incluse quelle che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del CCNQ 13/7/2016, sono presenti alle trattative nazionali.

7. Le richieste di compensazione di cui ai commi precedenti devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica almeno 15 giorni prima dell'utilizzo delle prerogative per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine può essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data anche notizia all'amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini della verifica dei contingenti, degli adempimenti istruttori di cui all'art. 21 (*Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali*) nonché per la trasmissione dei dati previsti dall'art. 22, comma 3 (*Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali*).

Art. 17 - Rapporti tra Associazioni sindacali e Rsu

1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:

a) diritto ai distacchi e aspettative sindacali di cui agli artt. 7 (*Distacchi sindacali*) e 15 (*Aspettative e permessi sindacali non retribuiti*);

b) diritto ai permessi retribuiti per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 (*Permessi sindacali per l'espletamento del mandato*), riservati alle sole organizzazioni sindacali rappresentative;

c) diritto ai permessi retribuiti per la partecipazione a riunioni di organismi direttivi statuari di cui all'art. 13 (*Permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari*);

d) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 15 (*Aspettative e permessi sindacali non retribuiti*).

2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi retribuiti e non retri-

buiti di cui agli artt. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).

3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra organizzazioni sindacali rappresentative e RSU in tema di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 dell'ACQ 7/8/1998.

Art. 18 - Norme speciali per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione

1. Per i dipendenti e dirigenti delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione le norme del presente contratto si applicano con le specificazioni o integrazioni contenute nel presente articolo.

2. Art. 8, commi 1 e 3 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali):

- il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico o accademico;

- i dirigenti di istituto e i responsabili di amministrazione possono fruire solo del distacco frazionato. In tal caso, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico o accademico;

- nei casi in cui sia possibile l'attivazione di un distacco part-time per il personale docente, il distacco stesso deve essere fruito con articolazione oraria ridotta in tutti i giorni lavorativi, con la proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate o con eventuali differenti modalità definite per tale personale dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 446 del 22/7/1997 e s.m.i.;

- la disciplina da prendere a riferimento per l'applicazione del distacco part time è quella prevista dalla citata ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 446 del 22/7/1997 e s.m.i. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part-time dalla citata ordinanza.

3. Art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato):

- per assicurare la continuità dell'attività didattica e per evitare

l'aumento di spesa garantendo un'equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione non possono superare bimestralmente 5 giorni lavorativi e, in ogni caso, 12 giorni nel corso dell'anno scolastico o accademico. Al personale ATA e ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, i permessi sindacali per l'espletamento del mandato, assegnati alle organizzazioni sindacali, possono essere fruiti in forma cumulata, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione. Nella singola Istituzione scolastica, educativa e di alta formazione, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei permessi (5 giorni lavorativi a bimestre), può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti. Resta fermo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico o accademico.

4. Art. 21, comma 1, 3, 6 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali):

- con riferimento alle procedure di cui ai commi 1 e 6, le richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e la comunicazione di conferma annuale degli stessi devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico ed entro il 31 luglio di ciascun anno accademico. Le stesse date devono essere rispettate per le richieste di revoca del distacco o dell'aspettativa, le quali non possono avvenire nel corso dell'anno scolastico o accademico, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tale ipotesi è possibile che un dirigente, già collocato in aspettativa sindacale non retribuita, possa subentrare nella fruizione di un distacco retribuito, resosi nel frattempo disponibile. Le richieste di distacco o di aspettativa per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assi-

curare la continuità dell'attività didattica, possono essere presentate anche oltre termine del 30 giugno di ciascun anno scolastico e del 31 luglio di ciascun anno accademico, qualora l'accogliamento delle stesse non arrechi alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

- con riferimento al comma 3, la procedura d'urgenza per il distacco o per l'aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno.

5. La ripartizione del contingente dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU nelle Istituzioni scolastiche ed educative è effettuata - con le modalità e procedure previste dall'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato) - dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Nel limite dei contingenti di permessi così individuati, il Ministero provvede a una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai rispettivi uffici scolastici regionali per gli adempimenti successivi.

6. Sono fatti salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli artt. 36 e 59 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007.

Capo III -

Trattamento economico

Art. 19 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti e aree dirigenziali.

2. Sino a quando i prossimi contratti collettivi nazionali non avranno stabilito una diversa disciplina, rimangono ferme tutte le norme previste dai CCNL vigenti, nonché, per gli ambiti ove lo stesso sia ancora in vigore, dall'art. 7, comma 2 (Trattamento economico) del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.

3. In caso di distacco ai sensi dell'art. 8, comma 3 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), al dirigente sindacale è garantito:

- il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione

per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

- i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.

4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.

5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del DLGS 16/9/1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, 8° comma della legge 23/4/1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.

Capo IV - Tutele

Art. 20 - Tutela del dirigente sindacale

1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione collocata in diverso comune ovvero in altra amministrazione dello stesso o di diverso comparto o area, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta.

2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate. Lo stesso conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione di un assegno "ad personam" riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, pari alla differenza tra il trattamento

economico in godimento e quello previsto per la posizione giuridica ed economica attribuita nella nuova amministrazione.

3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

4. Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in comune o circoscrizione diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 3 (*Dirigenti sindacali*), può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive associazioni sindacali di appartenenza o della RSU qualora il dirigente ne sia componente.

5. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative il disposto del comma 4 non si applica nei casi in cui si debba procedere all'individuazione del personale soprannumerario, docente e Ata, in conseguenza della rideterminazione dell'organico dell'istituzione scolastica o educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali l'assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa.

6. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. In caso di cessazione dalla carica di componente RSU, il nulla osta viene rilasciato dalla RSU operante al momento della richiesta.

7. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

Capo V - Procedure e adempimenti

Art. 21 - Procedure per la richiesta, revoca e conferma di distacchi e aspettative sindacali

1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 7 (*Distacchi sindacali*), 11 (*Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure*) e 15 (*Aspettative e permessi sindacali non retribuiti*) sono presentate dalle associazioni sindacali rappresentative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-

mento della Funzione Pubblica, anche attraverso il sito web dedicato GEDAP, nonché alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. Queste ultime amministrazioni - accertati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 7, comma 1 (*Distacchi sindacali*) - provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. Entro due giorni dall'avvenuta concessione, le amministrazioni stesse ne danno comunicazione, attraverso il sito web GEDAP, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dall'art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti.

2. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle associazioni sindacali rappresentative - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

3. Se la procedura d'urgenza di cui al comma 2 viene richiesta per la prosecuzione o l'attivazione di un distacco o un'aspettativa in favore di un dipendente che stia svolgendo il periodo di prova, quest'ultimo viene sospeso per tutta la durata del distacco o dell'aspettativa.

4. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 15 (*Aspettative e permessi sindacali non retribuiti*).

5. Le associazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i consequenziali provvedimenti. Se, in ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati gli stessi si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Le variazioni dei distacchi e delle aspettative de-

vono essere, invece, comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica della durata, modifica dell'articolazione temporale (da tempo pieno a part-time o viceversa) è necessario emanare un provvedimento, i cui estremi devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni devono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web GEDAP.

Art. 22 - Adempimenti e procedure connessi alla fruizione delle prerogative sindacali

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23/2/2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre 2 giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.

2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali e alla RSU, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 10 (*Permessi sindacali per l'espletamento del mandato*) e dell'art. 13 (*Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari*). Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l'indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi per l'espletamento del mandato assegnato all'organizzazione sindacale o alla RSU, l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia alle stesse.

3. Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 50, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 165/2001, sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica:

- il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei per-

messi sindacali;

- gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in distacco, anche derivante da cumulo dei permessi, o in aspettativa per motivi sindacali.

Tali dati vengono trasmessi mediante la compilazione di un apposito prospetto all'interno dell'applicativo web GEDAP, da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, per consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica la verifica del rispetto dei contingenti. Il prospetto di rilevazione, di cui l'amministrazione trattiene copia, deve contenere la esatta imputazione delle ore di permesso sindacale retribuite di cui agli artt. 10 (*Permessi sindacali per l'espletamento del mandato*) e 13 (*Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari*) fruite sui posti di lavoro dai dirigenti sindacali. Lo stesso deve essere controfirmato dalle associazioni sindacali richiedenti, salvo il caso di diniego che sarà segnalato e motivato. I modelli, compilati online, sulla base del citato prospetto di rilevazione, devono contenere le informazioni relative al rappresentante sindacale che ha certificato i dati e la motivazione dell'eventuale diniego.

4. I dati a consuntivo di cui al precedente comma 3, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorso ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dall'applicativo GEDAP si considerano definitivi e non sono soggetti a variazioni successivamente all'avvio, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 23 (*Modalità di recupero delle prerogative sindacali*).

5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui al presente articolo.

6. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce, in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.

7. I dirigenti e/o i funzionari del-

le amministrazioni sono responsabili personalmente, per la parte di competenza, dell'utilizzazione delle prerogative sindacali - distacchi, aspettative e permessi sindacali - in violazione della normativa vigente.

8. L'associazione sindacale o la RSU che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

9. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 1, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali o della RSU, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 4.

Art. 23 - Modalità di recupero delle prerogative sindacali

1. Nel caso in cui, comunque, la RSU o le organizzazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruito e non spettanti.

2. Analogamente, in caso di superamento dei contingenti delle altre prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l'eccedenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica applica quanto previsto dal comma 1. Il citato Dipartimento della Funzione Pubblica, a richiesta dell'associazione sindacale interessata, può valutare l'opportunità di compensare eventuali eccedenze nella fruizione di permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari mediante proporzionale riduzione dei distacchi ottenuti per cumulo di permessi, di spettanza

dell'associazione medesima, tenuto presente che 1 distacco da cumulo equivale a n. 1.572 ore di permesso.

3. Le associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruito e non spettanti, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

4. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 3 siano comunque rappresentative in altri comparti o aree, o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentatività, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione delle prerogative fruito e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, anche negli anni successivi.

5. Il piano di cui al comma 4 ha a oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, e i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari.

6. La restituzione di cui al comma 4 può essere ripartita per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. Qualora l'entità delle prerogative fruito e non spettanti sia rilevante, tale periodo può essere esteso a 5 anni.

7. Al fine di non comprimere eccessivamente l'esercizio delle prerogative sindacali, nella definizione del piano di cui al comma 6, a ciascuna associazione sindacale dovrà essere garantito un contingente minimo del 30% dei permessi e dei distacchi di cui al comma 5 a disposizione in ciascun anno, ferma restando la possibilità, per le singole associazioni sindacali, di concordare percentuali inferiori.

8. Ove l'applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l'ammissione con riserva, per la parte residua si darà comunque luogo al recupero del corrispettivo economico delle prerogative fruito e

non spettanti. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentatività, venga meno il requisito della rappresentatività.

9. Alle associazioni sindacali aventi titolo devono essere riassegnati i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, e i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari che sarebbero stati attribuiti alle stesse se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale. In ogni caso, le prerogative fruito e non spettanti vengono assegnate pro-quota, nei limiti del piano di restituzione previsto ai commi 4 e 5.

Art. 24 - Mutamenti associativi

1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, a una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che a esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL.

2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diversa è l'ipotesi di incorporazione/fusione di un'organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo

universale.

3. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le associazioni sindacali interessate devono fornire all'amministrazione e all'ARAN idonea documentazione, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa all'amministrazione e all'ARAN, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo PEC. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe del nuovo soggetto e per l'imputazione a quest'ultimo delle stesse.

4. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell'art. 43 del DLGS 165/2001, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto dal successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dall'art. 25 (*Accertamento rappresentatività*)

Art. 25 - Accertamento rappresentatività

1. L'ARAN procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali, come normativamente predeterminata, in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle organizzazioni sindacali esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.

2. Ai sensi dell'art. 43 del DLGS 165/2001, comma 1, il dato as-

**RSU:
LA FAI TU.**

sociativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine, non si tiene conto del numero dei lavoratori associati al sindacato, ma del numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga, tramite delega di cui è titolare il sindacato. Di conseguenza, il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore, in quanto la delega diviene effettiva solo a seguito del versamento del relativo contributo. Al fine di tener conto anche delle deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, il dato viene rilevato nella busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre, sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni, è finalizzata ad evitare di tener conto, ai fini della rappresentatività, delle deleghe fittizie e cioè di quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili del mese di dicembre,

siano revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L'obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. La risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni è demandata alle deliberazioni del Comitato Paritetico, previsto dal comma 8 e seguenti dell'art. 43 del DLgs 165/2001.

3. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per l'accertamento delle associazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno contenere l'indicazione dell'importo del contributo sindacale. Le stesse devono essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà segnalato contestualmente all'invio.

4. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili.

5. L'accertamento produce effetti – con le medesime cadenze del comma 1 – sulla ripartizione dei distacchi e permessi.

6. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'ARAN convoca immediatamente le Confederazioni rappresentative per valutare le iniziative conseguenti.

Art. 26 - Titolarità prerogative sindacali

1. Le prerogative sindacali sono assegnate all'associazione sindacale rappresentativa. I poteri e le competenze contrattuali relativi alla contrattazione integrativa – riconosciuti alle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie dei CCNL di comparto o di area – sono esercitati dai rappresentanti dei suddetti soggetti, in nome e per conto degli stessi. Conseguentemente, anche la sottoscri-

zione dei contratti collettivi integrativi avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale avente titolo.

TITOLO III RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE - Comparti Triennio 2016-2018

Art. 27 - Ripartizione dei distacchi nei comparti di contrattazione

1. Il contingente dei distacchi sindacali è pari a n. 1.137 unità. Lo stesso si ottiene:

- dalla decurtazione dei contingenti definiti dal CCNQ del 17/10/2013 operata sulla base del disposto dell'art. 7, comma 2, del DL 90/2014;

- dalla riduzione di ulteriori 2 distacchi, che vengono ceduti dal comparto Funzioni Locali alla relativa area, a seguito del passaggio dei Segretari comunali e provinciali nell'Area delle Funzioni Locali previsto nel CCNQ del 13/7/2016.

2. In applicazione del comma 1, il nuovo contingente è ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (*Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure*).

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9 comma 3. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.

4. In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 28 - Ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione

1. Il contingente dei permessi

sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del DL 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 17/10/2013.

2. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 30 minuti alla RSU;
- b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 6.

3. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
- b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8

4. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 3, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 3.

5. I permessi di cui al comma 2, lett. b) e al comma 3 lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative, secondo le modali-

**RSU:
LA FAI TU.**

tà indicate nell'art. 11 (*Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato*).

6. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

7. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 3, lett. b) possono essere utilizzati – a livello nazionale – in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

8. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 7 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggioranza siano attivati nelle amministrazioni del comparto Istruzione e Ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 29 - Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari nei comparti di contrattazione

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, a seguito della decurtazione dei contingenti definiti dal CCNQ del 17/10/2013, operata sulla

base dell'art. 7, comma 2, del DL 90/2014, è pari a n. 192.300 ore di permesso di cui:

a) n. 13.986 ore ripartite, sulla base della tavola n. 8, tra le confederazioni rappresentative nei comparti;

b) n. 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9.

2. Il contingente di cui al comma 1, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegata dalla n. 10 alla n. 14.

3. In nota alla tavola 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statuari attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere fruiti nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 30 - Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2017-2018. A tal fine:

a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31/7/2017, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca le richieste di attivazione dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui all'art. 12 (*Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure*), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 28 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*);

b) le variazioni dei distacchi previsti dalla presente ipotesi di contratto rispetto al vigente CCNQ del 17/10/2013, come modificato dal DL 90/2014, sono immedia-

tamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda, per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, dal 1° settembre 2017, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28, comma 8 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*), per le istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l'espletamento del mandato fruiti dalle organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all'art. 28, comma 3, lett. b) (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*). A tal fine, l'ARAN comunica tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

Art. 31 - Norme finali - Comparti di contrattazione

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 17/10/2013 come successivamente modificato dal DL 90/2014 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sin-

dacali.

2. Per il triennio di contrattazione 2016-2018, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dalla n. 1 alla n. 7, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 10, del CCNQ del 13/7/2016.

3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e dei permessi, di cui agli artt. 27 (*Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione*), 28 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione*) e 29 (*Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari nei comparti di contrattazione*), entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto e avranno validità sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, salvo quanto previsto dal comma 7.

4. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 30, comma 1 (*Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione*).

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegata, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

6. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato e quello dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale – a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto – e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018 – per la parte restante.

7. Qualora per le organizzazioni rappresentative ammesse con ri-

**SU LE
TESTE!**

serva non venga effettuata entro il 31 dicembre 2017 la ratifica prevista dall'art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13/7/2016, le tavole n. 1, 3, 6, 8, 10 e 13 vengono automaticamente sostituite dall'ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (*Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure*).

8. Laddove, a seguito della mancata ratifica di cui all'art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13/7/2016, le organizzazioni sindacali ammesse con riserva perdano il requisito della rappresentatività sindacale oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruiti e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (*Modalità di recupero delle prerogative sindacali*). In tal caso, qualora vi

siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (*Modalità di recupero delle prerogative sindacali*), lo stesso avrà una durata pari a un anno. Con riguardo alle prerogative assegnate con riserva ed eventualmente non fruiti, l'ARAN, entro il 30 giugno 2018 e, comunque, non appena il Dipartimento della funzione pubblica renderà disponibili i dati necessari, predisporre ulteriori tavole in cui attribuisce, sulla base dei cri-

teri vigenti, alle associazioni sindacali rappresentative del medesimo comparto, le suddette prerogative sotto forma di ore di permesso, da utilizzare anche in modo cumulato.

9. La medesima procedura di recupero si applica anche nei confronti delle Confederazioni cui le organizzazioni sindacali indicate al comma 8 aderiscono.

TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

Premessa

Ai sensi dell'art. 31, comma 7 (*Norme finali - comparti di contrattazione*), se entro il 31 dicembre 2017 le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non effettueranno la ratifica prevista dall'art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, sarà necessario apportare delle modifiche alle tavole n. 1, 3, 6, 8, 10 e 13 sia con riguardo alle associazioni sindacali ivi indicate, sia con riguardo alla quantificazione delle prerogative attribuite alle singole organizzazioni sindacali e alle corrispondenti confederazioni. In tale caso le suddette tavole verranno automaticamente sostituite dall'Aran.

LE TAVOLE 3 (DISTACCHI FUNZIONI CENTRALI), 4 (DISTACCHI FUNZIONI LOCALI), 5 (DISTACCHI SANITÀ), 7 (DISTACCHI PRESIDENZA CONSIGLIO) SONO QUI OMESSE. LE TAVOLE 10 (PERMESSI FUNZIONI CENTRALI), 11 (PERMESSI FUNZIONI LOCALI), 12 (PERMESSI SANITÀ), 14 (PERMESSI PRESIDENZA CONSIGLIO) SONO QUI OMESSE

Tavola 1 Comparti di contrattazione Confederazioni rappresentative (ex art. 43.4 Dlgs 165/01)	
CGIL	
CGS	
CISAL (*)	
CISL	
CONFSAL	
CSE	
UIL (**)	
USAE	
USB	

Tavola 2 Ripartizione del contingente dei distacchi tra i comparti	
Funzioni Centrali	290
Funzioni Locali	271
Sanità	194
Istruzione e Ricerca	381
Presidenza del Consiglio (art. 3 Dpcm 226/2010)	1
Totale	1.137

Tavola 6 Comparto Istruzione e Ricerca ¹ - Distacchi			
<i>Sindacati di categoria</i>	<i>n. distacchi</i>	<i>Confederazioni</i>	<i>n. distacchi</i>
FLC CGIL	105	CGIL	11
CISL SCUOLA	88	CISL	10
FED. UIL SCUOLA RUA(*)	59	UIL (**)	6
SNALS CONFSAL (**)	57	CONFSAL (**)	6
FED. GILDA UNAMS(**)	34	CGS (**)	4
		ASGB	1
Totale	343	Totale	38

¹ Il numero massimo dei distacchi indicati nella Tavola 6 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di Alta formazione è: Flc Cgil 95; Cisl Scuola 79; Fed Uil Scuola Rua(*) 53; Snals Confsal (***) 52; Fed. Gilda Unams (***) 30; Confederazioni: Cgil 10; Cisl 8; Uil (***) 6; Confsal (***) 6; CGS (***) 3; Asgb 1.

Tavola 8 Comparti di contrattazione Permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari Confederazioni rappresentative	
<i>Confederazioni</i>	<i>n. ore di permesso</i>
CGIL	1.554
CGS	1.554
CISAL (*)	1.554
CISL	1.554
CONFSAL (**)	1.554
CSE	1.554
UIL (**)	1.554
USAE	1.554
USB	1.554
Totale	13.986

Tavola 9 Tavola riassuntiva per comparti dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari	
<i>Comparti</i>	<i>n. ore di permesso</i>
Funzioni Centrali	22.210
Funzioni Locali	49.713
Sanità	45.641
Istruzione e Ricerca	60.534
Presidenza del Consiglio (art. 3 Dpcm 226/2010)	216
Totale	178.314

Tavola 13 Comparto Istruzione e Ricerca ² Permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari	
<i>Sindacati di categoria</i>	<i>n. ore permessi</i>
FLC CGIL	18.582
CISL SCUOLA	15.464
FED. UIL SCUOLA RUA(*)	10.427
SNALS CONFSAL (**)	10.101
FED. GILDA UNAMS(**)	5.960
Totale	60.534

² Il numero massimo di ore di permesso indicato nella Tavola 13 fruibili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di Alta formazione è: Flc Cgil 17.203; Cisl Scuola 14.316; Fed Uil Scuola Rua (*) 9.652; Snals Confsal (***) 9.350; Fed. Gilda Unams (***) 5.518.

**TITOLO IV
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI
E PERMESSI TRA LE ASSO-
CIAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE
Aree Dirigenziali
Triennio 2016-2018**

Art. 32 - Ripartizione distacchi sindacali

1. Il contingente dei distacchi sindacali è pari a 86 unità. Lo stesso si ottiene:

- dalla decurtazione operata dall'art. 7, comma 2, del DL 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 5/5/2014;

- dall'incremento di n. 2 distacchi ceduti dal comparto Funzioni Locali alla relativa area a seguito della definizione del CCNQ del 13/7/2016, con il quale i Segretari comunali e provinciali sono confluiti nell'Area delle Funzioni Locali.

2. I distacchi che costituivano il contingente assegnato alla precedente Area III vengono ripartiti tra le aree Funzioni Locali e Sanità in proporzione ai dirigenti confluiti in ciascuna di esse ai sensi del CCNQ 13/7/2016.

3. Per le aree della dirigenza, a ogni confederazione sindacale rappresentativa viene garantito almeno un distacco. Conseguentemente, il contingente di 86 distacchi viene così distribuito:

a) n. 8 distacchi ripartiti tra le confederazioni rappresentative nelle aree come stabilito nella tavola n. 16; (vedi pag. 14).

b) n. 78 distacchi ripartiti tra le Aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi

per l'espletamento del mandato - Procedure).

4. Il contingente dei distacchi di cui al comma 3 lett. b) è ripartito nell'ambito di ciascuna Area tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9 comma 3 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi). I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22.

5. In nota alla tavola 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all'area Istruzione e Ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 33 - Ripartizione permessi sindacali per l'espletamento del mandato

1. Il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del DL 90/2014 ai contingenti definiti dal CCNQ del 5 maggio 2014.

2. Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

3. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi al-

la RSU;

b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

4. I permessi di cui al comma 2, lett. a) ed al comma 3, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), verrà eletta.

5. Il contingente di cui al comma 2, lettera b) e al comma 3 lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37 comma 5 (Disposizioni finali). A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

6. Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

7. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 3 lett. b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.

8. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 7 è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell'area istruzio-

ne e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 34 - Ripartizione permessi per le riunioni di organismi statutari

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, a seguito della decurtazione dei contingenti definiti dal CCNQ 5/5/2014 operata sulla base del disposto dell'art. 7, comma 2, del DL 90/2014, è pari a n. 26.078 ore di permesso.

2. Il contingente dei permessi di cui al comma 1, che con il CCNQ del 5/5/2014 era stato assegnato alla precedente Area III, viene ripartito tra le aree Funzioni Locali e Sanità in proporzione ai dirigenti confluiti in ciascuna di esse ai sensi del CCNQ 13/7/2016.

3. In applicazione dei commi 1 e 2 le n. 26.078 ore di permessi sono così distribuite:

a) n. 6.222 ore ripartite, sulla base della tavola n. 23, tra le confederazioni rappresentative nelle aree. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite nel Titolo III relativo ai comparti


b) n. 19.856 ore suddivise tra le aree come da tavola n. 24.

4. Il contingente di cui al comma 3, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29.

5. I permessi indicati nella tavola 28, relativa all'area Istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 35 - Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si con-



ferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2017-2018. A tal fine:

a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31/7/2017, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 12 (*Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure*) sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 33 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali*);

b) le variazioni dei distacchi previsti dalla presente ipotesi di contratto rispetto al vigente CCNQ 5/5/2014, come modificato dal DL 90/2014, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto. Ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, la cessazione decorrerà dal 1/9/2017, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 33, comma 7 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali*), per le istituzioni scolastiche ed educative, l'ARAN comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

Art. 36 - Norme transitorie

1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in

coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.

2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali*) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.

Art. 37 - Norme finali

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 5/5/2014, come successivamente modificato dal DL 90/2014, ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative.

2. Per il triennio di contrattazione 2016-2018, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dalla n. 15 alla n. 22 tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 10, del CCNQ del 13/7/2016.

3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 32 (*Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali*), 33 (*Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali*) e 34 (*Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari nelle aree dirigenziali*) entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno validità sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, salvo quanto previsto dal comma 7.

4. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 35 (*Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - personale dirigente*).

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro

(assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

6. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le organizzazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018 - per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari il cui contingente è ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 5/5/2014 e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018.


7. Qualora per le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non venga effettuata entro il 31 dicembre 2017 la ratifica prevista dall'art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13/7/2016, le tavole n. 15, 16, 18, 21, 23, 25 e 28 vengono automaticamente sostituite dall'ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (*Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure*).

8. Laddove, a seguito della mancata ratifica di cui all'art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13/7/2016, le organizzazioni sindacali ammesse con riserva perdano il requisito della rappresentatività sindacale oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruitive e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (*Modalità di recupero delle prerogative sindacali*). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (*Modalità di recupero delle prerogative sindacali*), lo stesso avrà una durata pari ad un anno. Con riguardo alle prerogative assegnate con riserva ed eventualmente non fruitive, l'ARAN, entro il 30 giugno

2018 e, comunque, non appena il Dipartimento della funzione pubblica renderà disponibili i dati necessari, predisporre ulteriori tavole in cui attribuisce, sulla base dei criteri vigenti, alle associazioni sindacali rappresentative della medesima area, le suddette prerogative sotto forma di ore di permesso, da utilizzare anche in modo cumulato.

9. La medesima procedura di recupero si applica anche nei confronti delle Confederazioni cui le organizzazioni sindacali indicate al comma 8 aderiscono.

10. Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l'attuazione di un livello di flessibilità comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dall'art. 16, comma 6 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), è elevata fino al massimo del 50%.



TAVOLE - AREE DIRIGENZIALI

Premessa

Ai sensi dell'art. 37, comma 7 (*Norme finali - aree dirigenziali*), se entro il 31 dicembre 2017 le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non effettueranno la ratifica prevista dall'art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, sarà necessario apportare delle modifiche alle tavole n. 15, 16, 18, 21, 23, 25 e 28 sia con riguardo alle associazioni sindacali ivi indicate, sia con riguardo alla quantificazione delle prerogative attribuite alle singole organizzazioni sindacali e alle corrispondenti confederazioni. In tale caso le suddette tavole verranno automaticamente sostituite dall'Aran.

LE TAVOLE 18 (DISTACCHI FUNZIONI CENTRALI), 19 (DISTACCHI FUNZIONI LOCALI), 20 (DISTACCHI SANITÀ), 22 (DISTACCHI PRESIDENZA CONSIGLIO) SONO QUI OMESSE. LE TAVOLE 25 (PERMESSI FUNZIONI CENTRALI), 26 (PERMESSI FUNZIONI LOCALI), 27 (PERMESSI SANITÀ), 29 (PERMESSI PRESIDENZA CONSIGLIO) SONO QUI OMESSE

Tavola 15
Aree dirigenziali
Confederazioni rappresentative
(ex art. 43.4 Dlgs 165/01)

CGIL
CIDA
CISL
CODIRP
CONFEDIR (*)
CONFSAL
COSMED
UIL

Tavola 16
Aree dirigenziali
Distacchi per le
Confederazioni rappresentative

Confederazioni	n. ore di permesso
CGIL	1
CIDA	1
CISL	1
CODIRP	1
CONFEDIR (*)	1
CONFSAL	1
COSMED	1
UIL (**)	1
Totale	8

Tavola 17
Ripartizione del contingente
dei distacchi tra i comparti

Funzioni Centrali	16
Funzioni Locali	14
Sanità	40
Istruzione e Ricerca	7
Presidenza del Consiglio (art. 3 Dpcm 226/2010)	1
Totale	78

Tavola 21
Comparto Istruzione e Ricerca³ - Distacchi

Sindacati di categoria	n. distacchi	Confederazioni	n. distacchi
ANP (**)	3	CIDA	1
FLC CGIL	1	CGIL	0
CISL SCUOLA	1	CISL	0
SNALS CONFSAL	1	CONFSAL	0
FED. UIL SCUOLA RUA(*)	0	UIL (**)	0
DIRIGENTISCUOLA	0	CODIRP	0
Totale	6	Totale	1

³ Il numero massimo dei distacchi indicati nella Tavola 21 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di Alta formazione è: Anp (**): 1; Flc Cgil 1; Cisl Scuola 1; Confederazioni: Cida (**): 1.

Tavola 23
Aree dirigenziali
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari
Confederazioni rappresentative

Confederazioni	n. ore di permesso
CGIL	-
CIDA	1.555
CISL	-
CODIRP	1.556
CONFEDIR (*)	1.555
CONFSAL (**)	-
COSMED	1.556
UIL	-
Totale	6.222

Tavola 24
Tavola riassuntiva per aree
dei permessi per le riunioni
di organismi direttivi statuari

Comparti	n. ore di permesso
Funzioni Centrali	6.381
Funzioni Locali	3.340
Sanità	9.758
Istruzione e Ricerca	175
Presidenza del Consiglio (art. 3 Dpcm 226/2010)	202
Totale	19.856

Tavola 28
Area Istruzione e Ricerca²
Permessi per le riunioni
di organismi direttivi statuari

Sindacati di categoria	n. ore permessi
ANP (**)	74
FLC CGIL	35
CISL SCUOLA	34
SNALS CONFSAL (**)	15
FED. UIL SCUOLA RUA(*)	10
DIRIGENTISCUOLA	7
Totale	175

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Disposizioni transitorie

1. Resta fermo, esclusivamente per gli effetti ancora in essere, quanto previsto dal CCNQ del 3 novembre 2011, dal CCNQ del 14 luglio 2015, dall'art. 8 del CCNQ del 17 ottobre 2013 e dall'art. 8 del CCNQ del 5 maggio 2014. Con riguardo a tali ultimi due articoli, il comma 6 dell'art. 8 del CCNQ del 17 ottobre 2013 ed il comma 6 dell'art. 8 del CCNQ del 5 maggio 2014 vanno intesi nel senso che alle associazioni sindacali aventi titolo devono essere riassegnate tutte le prerogative, che sarebbero state attribuite alle stesse se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale, fermo restando che quelle fruite e non spettanti vengono assegnate nei limiti del piano di restituzione ivi previsto.

Art. 39 - Disposizioni finali

1. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal presente contratto, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M. 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 16 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), commi 2 e 4.

2. Le organizzazioni sindacali che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del CCNQ del 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali, in via eccezionale e limitatamente al triennio 2016-2018, hanno titolo ai diritti sindacali di cui agli artt. 4, 5 e 6 (4 - Diritto di assemblea - 5 - Diritto di affissione - 6 - Locali).

3. Qualora, a seguito di riorganizzazioni strutturali, si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni di cui all'art. 2 del DLgs 165/2001 dai comparti di contrattazione collettiva e/o dalle relative aree dirigenziali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto. Al personale distaccato appartenente alle predette amministra-

zioni viene garantito l'esercizio delle libertà sindacali.

4. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali resta fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, CCNQ del 7 agosto 1998.

Art. 40 - Disapplicazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente contratto sono disapplicati:

a) CCNQ transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, sottoscritto il 26 maggio 1997;

b) CCN transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali per l'area della dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto il 27 maggio 1997;

c) CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, fatto salvo l'art. 14, comma 2;

d) CCNQ sulla ripartizione dei

distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 25 novembre 1998;

e) CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, sottoscritto il 27 gennaio 1998;

f) CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ sulla ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 27 gennaio 1999;

g) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000;

h) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 27 febbraio 2001;

i) CCNQ per la ripartizione dei

distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 21 marzo 2001;

j) CCNQ per la revisione transitoria del CCNQ del 9 agosto 2000 relativamente alla ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto scuola, sottoscritto il 19 giugno 2002;

k) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003, sottoscritto il 18 dicembre 2002;

l) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 agosto 2004;

m) Contratto di interpretazione autentica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 sull'utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali, sottoscritto il 23 settembre 2004;

n) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 ottobre 2005;

o) CCNQ per la modifica del CCNQ del 3 agosto 2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 ottobre 2005;

p) CCNQ d'integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998, sottoscritto il 24 settembre 2007;

q) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007, sottoscritto il 31 ottobre 2007;

r) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, sottoscritto il 26 settembre 2008;

s) CCNQ di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, del 26 settembre 2008, sottoscritto il 9 ottobre 2009;

SU LE TESTE!

RSU:
LA FAI TU.

PIÙ RISORSE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA E INTEGRATIVA, ORGANIZZAZIONE TRASPARENTE, DECISIONI CONDIVISE, STABILIZZAZIONI: PARTECIPARE SIGNIFICA ESSERE PROTAGONISTI DEL NOSTRO LAVORO.

CANDIDATI CON NOI!

RSU '18

FLC CGIL
ORA E SEMPRE CONOSCENZA

flcgil.it

A red rectangular banner with white text that reads "SU LE TESTE!". The banner is slightly tilted and has a white border.

t) CCNQ di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, sottoscritto il 3 novembre 2011; CCNQ di modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, sottoscritto il 20 luglio 2012;

u) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel triennio 2013-2015, sottoscritto il 17 ottobre 2013;

v) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organiz-

zazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel triennio 2013-2015, sottoscritto il 5 maggio 2014.

2. Gli articoli da 4 a 6 (4 - *Diritto di assemblea* - 5 - *Diritto di affissione* - 6 - *Locali*) costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree. Conseguentemente restano in vigore le norme relative a detti istituti già previste nei CCNL stipulati a decorrere dal quadriennio 1998-2001.

“Articolo 33”

***la rivista per la scuola, l'università,
la ricerca, l'alta formazione artistica e musicale
si fa in due***

con i Quaderni di Articolo 33

Campagna abbonamenti 2018

Abbonamento annuale rivista + quaderni = 40 euro per gli iscritti alla Cgil (invece di 60 euro)

Per informazioni e sfogliare i numeri della rivista:

www.edizioniconoscenza.it

oppure scrivere a redazione@edizioniconoscenza.it